

Allegato “B”

REGOLAMENTO GENERALE DELL ENTRATE COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Rapporti con i cittadini
- Art. 3 - Collaborazione del cittadino

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

- Art. 4 - Individuazione delle entrate
- Art. 5 - Regolamenti per tipologie di entrate
- Art. 6 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 8 - Responsabilità delle entrate
- Art. 9 - Modalità di riscossione delle entrate
- Art. 10 - Riscossione delle entrate tributarie
- Art. 10 bis - Compensazione tributi
- Art. 10 ter - Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi
- Art. 10 quater - Interessi
- Art. 11 - Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali
- Art. 12 - Modalità di riscossione coattiva
- Art. 12 bis - Dilazione degli importi iscritti a ruolo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 13 - Disposizioni finali
- Art. 14 - Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97.
2. Il presente regolamento è conforme allo spirito ed al disposto della Legge 212/00 'Statuto del Contribuente', al quale integralmente si riporta.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e tributaria.

Art. 2 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. Sono ampiamente resi pubblici i diritti, le aliquote, le tariffe, i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti sono fornite le informazioni necessarie ed utili per ciascuna entrata oggetto del presente regolamento.

Art. 3 – Collaborazione del cittadino

1. Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 212/00 'Statuto del Contribuente', gli Uffici preposti possono trasmettere questionari o richieste di dati che debbono essere restituiti debitamente compilati dal destinatario.
2. La fedele e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi previsti dalla legge, assolvimento di obblighi dichiarativi.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 4 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi anche a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 5 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei prezzi, dei canoni debbono essere stabiliti a cura dell'organo competente nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, fatte salve disposizioni di legge diverse.

3. Fatta salva ogni altra norma di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati le aliquote, le tariffe ed i prezzi in vigore.

Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1 Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di legge.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non

abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento e che abbiano carattere cogente, si intendono direttamente applicabili.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Responsabilità delle entrate

1. Il responsabile di ciascuna entrata affidatagli gestisce tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa, ivi comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo nonché verifica l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e dei regolamenti.
3. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 9 – Modalità di riscossione delle entrate

1. La Giunta in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente, nel perseguimento degli obiettivi di economicità efficacia ed efficienza, e in conformità delle normative vigenti, adotta le forme di riscossione dell'imposta che più ritiene opportune.
2. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia ed in conformità alla normativa ed alla regolamentazione specifica di ciascuna, ha luogo mediante:
 - a) versamento alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel c/c postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) versamento agli agenti contabili interni;
 - d) versamento ai Concessionari per la riscossione.

Art. 10 – Riscossione delle entrate tributarie

1. Al responsabile di ciascun tributo sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'attività impositiva di liquidazione, accertamento e sanzione.

2. Il responsabile procede alle attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, in conformità alla disciplina normativa ed alla regolamentazione specifica di ciascun tributo.

3. Al responsabile di ciascun tributo è affidata la procedura di riscossione coattiva, provvedendo altresì alla compilazione dei ruoli ed all'apposizione del visto di esecutività nonché a tutti gli adempimenti connessi.

Art. 10 bis– Compensazione tributi

1. Per lo stesso tributo è ammessa la compensazione fra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo accettata dal Comune e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo e per l'addizionale IRPEF

3. La richiesta di cui al comma 1, dovrà essere presentata all'ufficio almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo e dovrà almeno indicare:

- i dati identificativi del contribuente;
- l'indicazione esatta del credito che intende utilizzare per la compensazione;
- l'indicazione esatta del debito che intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;

4. L'ufficio accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente

Art. 10 ter – limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per addivenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 12,00;

2. il limite di esenzione di cui al comma 1 s'intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi in cui gli importi dei tributi rientrino nei limiti di esenzione come indicato nei precedenti commi, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Tali limiti non devono in ogni caso intendersi come franchigia;

5. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

Art. 10 quater – interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 11 – Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali

1. Ciascun dirigente, per le entrate di propria competenza, sovrintende alle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei debitori del Comune secondo le procedure di cui all'art.9.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente aventi natura patrimoniale deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui al comma precedente devono essere effettuate tramite notificazione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Con riguardo alle sole entrate di natura patrimoniale, il responsabile dell'entrata, divenuto il credito certo, liquido ed esigibile e permanendo insoddisfatto anche a seguito di esperimento di sollecito scritto di pagamento al domicilio del debitore, può delegare, se istituita, apposita articolazione organizzativa all'attività di recupero del credito.
5. L'atto di delegazione al recupero del credito, sottoscritto dal dirigente responsabile dell'entrata, dovrà contenere indicazione delle generalità del debitore, del titolo del credito, della quantificazione rivalutata del suo ammontare, dell'avvenuta ed infruttuosa procedura di sollecito.
6. L'Ufficio delegato provvederà all'istruzione della pratica ingiuntiva e alla predisposizione di ogni altro atto finalizzato alla riscossione coattiva dell'entrata.
7. L'atto ingiuntivo ed ogni altro atto di riscossione coattiva dovranno essere sottoscritti dal dirigente di ciascuna entrata che ne assumerà la responsabilità in conformità al disposto dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art. 8 del presente regolamento.
8. Le procedure giudiziali correlate all'attività di riscossione coattiva resteranno di competenza dell'Ufficio Legale che provvederà al loro esperimento secondo le modalità ritenute più opportune.

Art.12 – Modalità di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali avviene:

- a) attraverso la procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 639/1910.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e delle convenienza economica.

Art.12bis – Dilazione degli importi iscritti a ruolo

1. Il Comune può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo non inferiori ad € 500, se non sono iniziate procedure esecutive, su apposita richiesta in bollo scritta del contribuente da far pervenire all'Ufficio protocollo, applicando al riguardo le norme previste dall'art. 19 del D.P.R. 29.9.1973 n° 602, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 26.2.1999 n° 46 e successive modifiche. Per le sole persone giuridiche l'importo deve essere non inferiore a € 5.000,00.
2. La richiesta del contribuente deve essere adeguatamente motivata e documentata; essa, su richiesta dell'ufficio, può essere eventualmente integrata anche successivamente alla sua presentazione.
3. Per importi non inferiori a € 6.000,00 dovrà essere presentata, a garanzia del debito, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo rateizzato più gli interessi con scadenza un anno dopo il termine di rateizzazione.
4. La competenza a decidere sulle richieste in questione, concedendo la dilazione o negandola, è del soggetto responsabile dell'entrata di cui si tratta, che vi provvede, entro 45 giorni dalla loro presentazione, con propria determinazione, da trasmettere successivamente al Concessionario del servizio di riscossione ed all'interessato.
5. Nell'adottare le sue decisioni il responsabile dell'entrata tiene conto dell'importo da rateizzare e della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, quale risulta dalla documentazione fornita. In base agli stessi criteri si determina anche il numero delle rate in cui ripartire l'importo dovuto.
6. La dilazione può essere concessa in riferimento a qualsiasi tipologia di entrata comunale iscritta a ruolo, sia che riguardi più annualità sia che ne comprenda una sola.

7. La dilazione è effettuata dividendo l'importo complessivamente iscritto a ruolo per il numero delle rate mensili previste ed applicando a ciascuna rata gli interessi nella misura indicata dall'art. 10 quater, in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di decorrenza fino alla scadenza di ciascuna rata.
8. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, se l'istanza di dilazione è presentata entro tale termine ovvero dalla data di presentazione di quest'ultima se essa viene presentata dopo. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'entrata ed è riscosso unitamente ad essa alle scadenze stabilite. L'importo totale delle singole rate (capitale più interessi) è arrotondato all'euro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno 2005.